

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 279/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 253/CGF – RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RECLAMO DELLA S.S. OLBIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTARE LA GARA AL DI FUORI DELLA REGIONE DI APPARTENENZA;**
 - **AMMENDA DI €3.000,00 ALLA RECLAMANTE**
- **SEGUITO GARA OLBIA CALCIO FEMMINILE/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)

A seguito di comportamenti gravemente offensivi mantenuti dai dirigenti della società ospitante nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Olbia Calcio Femminile/Carpisa Yamamay Napoli, disputata il 28.4.2010 per il Campionato di Serie A2 Femminile, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento reso noto sul Com. Uff. n. 610 del 29.4.2010, infliggeva alla summentovata società la squalifica del campo di gioco per una giornata con obbligo di disputare la relativa gara al di fuori della regione di competenza, nonché l’ammenda di €3.000,00.

Contro tale pronuncia ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito che, pur ammettendo, anche se in maniera decisamente riduttiva, la propria responsabilità per le condotte descritte nel referto di gara, si duole di essere stato perseguito con eccessivo rigore e con sanzioni non proporzionate rispetto al tasso antiregolamentare delle infrazioni commesse; in particolare segnala che l’obbligo di disputare la gara interna, interdetta dalla squalifica del campo, al di fuori dell’ambito territoriale della propria regione, aggravi la sanzione illegittimamente non essendo previsto da alcuna disposizione federale e che l’entità della pena pecuniaria comminata debba ritenersi troppo onerosa ed inusuale nella propria categoria –Serie A2- di appartenenza.

Chiede, di conseguenza, una modifica qualitativa delle sanzioni o, in subordine, un congruo ridimensionamento delle stesse.

L’appello è parzialmente meritevole di accoglimento.

Pur senza voler sminuire l’atteggiamento marcatamente antisportivo e quindi censurabile posto in essere dai dirigenti locali in danno dell’arbitro al termine dell’incontro in parola, è innegabile che l’aggravio ricadente sulla sanzione della squalifica del campo, costituito dall’obbligo di disputare la relativa gara “in regione diversa dalla propria”, debba qualificarsi come un inaccettabile “*quid novum*” estraneo alle norme – artt 18 e 22 C.G.S. – che disciplinano la sanzione e le modalità della sua esecuzione.

Sul punto, quindi, le rimostranze dell’appellante non possono che essere condivise.

Ugualmente criticabile si palesa il criterio di quantificazione della sanzione pecuniaria adottato dal primo giudice anche perché privo di adeguata motivazione.

Va infatti tenuto presente, da un canto, che già la squalifica del campo per una gara colpiva severamente l'appellante per azioni che, se pur reiteratamente riprovevoli ed irrispettose dei doveri di ospitalità e di tutela dell'arbitro, non si connotavano di alcun episodio di violenza o di attentato all'incolumità fisica del medesimo, dall'altro, che la somma da versare incidereva notevolmente sulla limitata capacità economica di un'associazione comunque dilettantistica.

Ritiene, pertanto, questa Corte di accogliere, anche su questo versante, le doglianze della reclamante, contenendo, per le ragioni come sopra indicate, la sanzione pecuniaria nei limiti di € 1.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olbia Calcio Femminile di Olbia:

- elimina l'obbligo di disputare fuori dalla regione la squalifica del campo per una gara effettiva;
- riduce la sanzione dell'ammenda a €1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DELL'ATALANTA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA**
 - **SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ALLA CALCIATRICE MONICA GAMBA**
- INFLITTE SEGUITO GARA ATALANTA/BRESCIA DEL 24.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 29.4.2010)

L'A.S.D. Atalanta Femminile reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 61 del 29.4.2010) che, a causa dell'avvenuto impiego, nelle sue fila, durante l'incontro Atalanta Femminile/Brescia Femminile disputato il 24.4.2010 per il Campionato di Serie A Femminile, della calciatrice Gamba Monica in posizione irregolare perché squalificata per una giornata a seguito di una espulsione in una partita precedente (Fiamma Monza/Atalanta del 17.4.2010) come da Com. Uff. n. 59 del 22.4.2010, le aveva inflitto la punizione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica, comminando, altresì, un'ulteriore giornata di squalifica alla Gamba.

Assume che la calciatrice di cui sopra aveva già espiato, in stretta applicazione del principio di automatismo delle sanzioni, la giornata di squalifica inflittale non essendo stata utilizzata nella partita di recupero Chiarellis/Atalanta disputata il 21.4.2010 e quindi precedente l'incontro giudicato irregolare e chiede l'integrale modifica del provvedimento gravato.

Dal canto suo, l'avversaria, nelle proprie controdeduzioni, fa rilevare come il mancato schieramento della Gamba nella gara del 21.4.2010 non poteva considerarsi efficace al fine dell'esecuzione della sanzione perché non ancora reso ufficialmente noto secondo la prescrizione contenuta nell'art. 22 C.G.S., operando il principio invocato dalla reclamante unicamente per l'attività agonistica svolta in ambito regionale dalla L.N.D. e dal S.G.S.-

L'appello non è fondato e va pertanto respinto.

L'art. 19 C.G.S., nell'indicare le sanzioni applicabili ai tesserati, pur precisando che al calciatore espulso dal campo va automaticamente inflitta una giornata di squalifica, chiarisce che il provvedimento relativo deve essere deliberato dagli organi di Giustizia Sportiva all'evidente fine di consentire agli stessi, ove ritengano sussisterne le condizioni, di comminare una sanzione più grave.

E' evidente, per quanto detto che al deliberato del giudice, vada riconosciuta una vera e propria efficacia costitutiva che integra il principio dell'automatismo senza limitarne gli effetti.

Nella specie poi, la norma di riferimento che avvalorata l'interpretazione testè enunciata, è costituita dall'art. 22 C.G.S. che fissa i criteri regolanti l'esecuzione delle sanzioni, articolo che, al comma 2, stabilisce come le sanzioni comportanti squalifiche ai tesserati debbano essere scontate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che ne fa menzione

La tesi caldeggiata dall'appellante, alla chiara luce del dettato normativo, non ha, quindi, alcun pregio perché valida unicamente nelle ipotesi di deroga indicate dal legislatore federale, ipotesi

estranee al caso in esame riguardante una competizione di Serie A Femminile che si svolge nel perimetro nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Femminile di Almenno San Salvatore (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELL'A.S.D. CARPISA YAMAMAY NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PIRONE VALERIA SEGUITO GARA OLBIA/CARPISA YAMAMAY NAPOLI DEL 28.4.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 61 del 29.4.2009)

Con il presente reclamo la Carpisa Yamamay Napoli impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto (Com. Uff. n. 61 del 29 aprile 2010) alla calciatrice Pirone Valeria la sanzione della squalifica per tre gare in occasione della gara Olbia Calcio Femminile\Carpisa Yamamay Napoli del 28 aprile 2010 "per aver colpito con una manata un calciatore avversario".

In particolare deduce che la sanzione è "sproporzionata rispetto a quanto commesso" avendo "chiesto scusa all'avversario" e chiede, comunque, una riduzione della squalifica. Il reclamo va parzialmente accolto e si dispone la riduzione della squalifica a due giornate, poiché si ritiene condivisibile l'assunto della reclamante, tenuto conto che dal referto arbitrale non è dato arguire che si sia trattato di un gesto violento e diretto a ledere l'integrità fisica altrui. L'episodio va, pertanto, necessariamente ridimensionato.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Carpisa Yamamay Napoli di Napoli riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Pirone Valeria a 2 giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete